

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Lina RUBINO - Presidente -
Dott. Cristiano VALLE - Consigliere -
Dott. Augusto TATANGELO - Consigliere -
Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -
Dott. Raffaele ROSSI - Consigliere -

**LAVORO
AUTONOMO**

Crediti per spese
processuali -
Opposizione a
precetto - Eccepita
compensazione col
credito azionato in
via esecutiva di
credito fatto valere
in via surrogatoria

R.G.N. 26703/2019

ha pronunciato la seguente

Cron.

ORDINANZA

Rep.

sul ricorso 26703-2019 proposto da:

Ud. 3/5/2023

CARLO, quale difensore di sé medesimo, elettivamente
domiciliato in Adunanza camerale

- ricorrente -**contro**

GAIA, domiciliata "ex lege" in Roma, piazza Cavour,
presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall'Avvocato

- controricorrente -**nonché contro**

SERENELLA, domiciliata "ex lege" in

;

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 708/2019 del Tribunale di Forlì, depositata il 13/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 03/05/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. Carlo ricorre, sulla base di nove motivi, per la cassazione della sentenza n. 708/19, del 13 agosto 2019, del Tribunale di Forlì, che – decidendo quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 6020/17, del 9 marzo 2017, con cui era stata annullata la sentenza n. 922/15, del 15 luglio 2015, dello stesso Tribunale forlivese, che ebbe a dichiarare, a propria volta, la nullità della sentenza resa dal Giudice di pace di Forlì n. 1151/12, del 30 maggio 2012 – ha respinto l'opposizione a precetto dallo stesso proposta nei confronti di Serenella

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di essersi opposto al precetto intimatogli dalla nel contempo surrogandosi – ex art. 2900 cod. civ. – nella pretesa creditoria che, nei confronti della medesima, avrebbe potuto far valere la di lei figlia, Gaia quale erede di Giancarlo In particolare, la ometteva di far valere, nei confronti della genitrice la pretesa di pagamento della somma liquidatale dal giudice del lavoro del Tribunale di Forlì, all'esito



di una controversia instaurata dalla seconda, nei confronti di Giancarlo (assistito in quel giudizio dallo a norma dell'art. 409 cod. proc. civ.

Siffatta inerzia – assume lo – gli aveva recato evidente pregiudizio, impedendogli di soddisfarsi sui beni relitti del “*de cuius*”, per eccedenza di passività.

Lo scopo, in particolare, dell’iniziativa assunta dall’odierno ricorrente a norma dell’art. 2900 cod. civ. era quello di ottenere l’accertamento negativo del diritto della di agire “*in executivis*” nei suoi confronti, opponendole l’esistenza di un fatto estintivo sorto successivamente all’emanazione del titolo giudiziale dalla stessa azionato, fatto consistente, appunto, nella predetta azione surrogatoria.

Rigettata dal primo giudice la proposta opposizione, il giudice di appello – su gravame dello – dichiarava la nullità di tale decisione, con rinvio della causa al primo giudice, compensando le spese di ambo i gradi di giudizio.

Esperito ricorso per cassazione sempre dallo questa Corte accoglieva il motivo (il secondo dei dieci allora proposti) con cui il medesimo si era lamentato della disposta regressione del giudizio innanzi Giudice di pace, a norma dell’art. 354 cod. proc. civ., per difetto di nomina di un curatore speciale della in relazione alla proposta azione surrogatoria, cassando, pertanto, la sentenza impugnata e rinviando al giudice di appello per la decisione, nel merito, sulla proposta opposizione al precetto.

3. Avverso la sentenza del giudice del rinvio ha proposto ricorso per cassazione lo sulla base – come detto – di nove motivi



3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2900 e 320 cod. civ., in relazione all’art. 78 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur ritenendo ammissibile la domanda ex art. 2900 cod. civ., l’ha rigettata.

In particolare, la sentenza è impugnata là dove – nel ritenere che lo potesse eccepire, astrattamente, la compensazione tra il credito azionato “*in executivis*” dalla e quello, spettante alla quale erede del padre, nel quale l’odierno ricorrente si era surrogato – ha ravvisato, in concreto, non sussistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione ex art. 2900 cod. civ., sul presupposto della carenza del requisito dell’inerzia, rilevante ai fini e agli effetti di tale norma.

Difatti, avendo la accettato l’eredità con beneficio di inventario, ed essendo all’epoca minore di età, risultava priva della capacità di agire. Sicché il solo soggetto in grado di attivarsi – perché il credito pecuniario, già riconosciuto giudizialmente al dante causa della stessa, entrasse nel patrimonio ereditario – era la di lei madre, cioè a dire proprio quella Serenella che risultava essere, nel contempo, il soggetto obbligato a tale prestazione pecuniaria. Con la conseguenza, dunque, che – sussistendo rispetto alla una situazione di conflitto di interessi – neppure costei avrebbe potuto attivarsi, ciò che impediva di ritenere sussistente l’inerzia rilevante ex art. 2900 cod. civ.

Assume, tuttavia, il ricorrente l’erroneità di tale affermazione, atteso che – ai sensi della norma da ultimo richiamata – il solo requisito rilevante è quello oggettivo dell’inerzia del debitore, a prescindere da ogni valutazione circa il suo carattere colpevole.



3.2. Il secondo motivo denuncia nuovamente – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2900 e 320 cod. civ., in relazione all’art. 78 cod. proc. civ., censura anch’essa svolta “a critica dello stesso impianto motivazionale”.

In particolare, si contesta, nuovamente, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non “esigibile” la condotta della nell’attivarsi per la riscossione del credito della figlia, rilevando il ricorrente che alla genitrice non si richiedeva – nell’assumere tale iniziativa – di agire “*contra se*”, bensì solo di adoperarsi per la nomina di un curatore speciale.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione di giudicato interno, “*error in procedendo*”, e violazione dell’art. 324 cod. proc. civ.

Il ricorrente lamenta il fatto che sulla questione del conflitto di interessi sussisterebbe un giudicato interno. Difatti, la sentenza del Tribunale di Forlì n. 922/15 ebbe ad affermare che il giudice non avrebbe potuto decidere nel merito della domanda surrogatoria, per difetto di valida instaurazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria carenza sanabile, tuttavia, dallo stesso giudice di prime cure mediante assegnazione di un termine per procedere, così riconoscendo, dunque, come irrilevante – con statuizione costituente, appunto, “cosa giudicata” – la condotta di Serenella

3.4. Il quarto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2900 cod. civ., in relazione all’art. 320 cod. civ. e all’art. 78 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata in quanto la nomina del curatore, diversamente da



quanto sostenuto dal giudice del rinvio, poteva avvenire anche in sede stragiudiziale.

Si evidenzia, poi, come sia lo stesso Tribunale a dare atto che esso richiese vanamente al Giudice di pace di attivarsi in tal senso, sicché nessuna obiezione di sorta poteva essere mossa in relazione al comportamento dell'odierno ricorrente.

3.5. Il quinto motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 3, 24, 111 Cost., nonché degli artt. 6, 13, 47, 51-54 della Carta di Nizza, per manifesto abuso del diritto, da parte della circa la nomina del curatore speciale.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata "sembra interrogarsi" sul perché lo non avesse, egli stesso, richiesto la nomina di un curatore speciale.

Ribadisce, al riguardo, il ricorrente di aver sollevato la questione del conflitto di interessi innanzi al giudice di prime cure, questione non condivisa dallo stesso, giacché in caso contrario avrebbe informato il Pubblico Ministero ex art. 79 cod. proc. civ. o invitato la parte avversa a provvedere. Di conseguenza, non avendo il Giudice di pace ritenuto sussistente il conflitto, il giudice tutelare, in sede di volontaria giurisdizione, non avrebbe deciso in modo contrario al giudice della cognizione.

L'abuso del diritto della pertanto, sarebbe rilevante e dovrebbe essere dichiarato e ritenuto.

3.6. Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 92, comma 1, cod. proc. civ.



Se si fosse provveduto alla nomina di un curatore speciale, assume il ricorrente, il medesimo "avrebbe agito in modo profondamente diverso", e dunque non "avrebbe seguito la posizione di Serenella la cui condotta abusiva, giacché contraria ai canoni di lealtà e probità, avrebbe richiesto la sua condanna alle spese.

3.7. Il settimo motivo ripropone – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – la medesima questione oggetto del motivo che precede, sebbene "*sub specie*" di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 92, comma 1 cod. proc. civ.

3.8. L'ottavo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – "*error in procedendo*" per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 336 cod. proc. civ.

Rileva, al riguardo, il ricorrente che il giudice di rinvio nulla ha statuito in relazione al quarto motivo di ricorso con cui era stata denunciata l'omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, sulla domanda restitutoria delle spese del giudizio di prime cure, corrisposte da esso (nella misura di € 2.588,48) in data 2 settembre 2012.

3.9. Il nono motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – "*error in iudicando*" ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 51-54 cod. proc. civ., all'art. 100 cod. proc. civ., nonché agli artt. 25 e 111 Cost., oltre che agli artt. 6 e 13 "della Convenzione di Roma", all'art. 47 della Carta di Nizza e all'art. 14 della Convenzione di New York del 16 dicembre 1966.

Il ricorrente lamenta che non sia stata dichiarata la nullità dell'intero procedimento avanti al Giudice di Pace, per aver esso stesso deciso sulla propria ricusazione.



4. Hanno resistito all'impugnazione, con distinti controricorsi, la e la chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

6. Tutte le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione formulata dallo tesa ad evidenziare la sussistenza di un "conflitto di interessi" tra la e la posto che le stesse "sono difese da due avvocati che, come si evince dalla intestazione del controricorso" (o meglio, dall'intestazione di ciascuno di tali atti), "esercitano negli stessi locali e sono in persistenza".

7.1. L'eccezione non è fondata.

Premesso, invero, che finanche nell'ipotesi in cui, in presenza di una situazione di conflitto di interessi, la costituzione nel giudizio sia avvenuta "a mezzo dello stesso procuratore", detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non determina la nullità dell'intero atto, ma solo di quelle censure (o difese) il cui accoglimento comporterebbe un vantaggio per una delle parti in conflitto a danno dell'altra (così, da ultimo, con specifico riferimento, al conflitto esistente tra più ricorrenti assistiti dal medesimo legale, ma con principio estensibile ai controricorrenti, Cass. Sez. 2, sent. 17 agosto 2022, n. 24839, Rv. 665580-01), deve rilevarsi come la situazione denunciata non sia suscettibile di



integrare una situazione di conflitto neppure rilevante quale illecito di ordine deontologico.

Difatti, con recente pronuncia, il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che, in base al testo dell'art. 24, comma 5, del nuovo codice deontologico forense, allo scopo di "temperare e calmierare situazioni di incompatibilità sempre più frequenti per il fenomeno della ricorrente aggregazione, meramente di carattere logistico, tra più avvocati", si è richiesto, "ai fini della valutazione di situazioni di incompatibilità, che oltre alla «coabitazione» vi sia tra i legali interessati anche un rapporto di collaborazione professionale non occasionale" (cfr. CNF, sent. 22 marzo 2022, n. 22).

8. Ciò detto, passando ad esaminare il proposto ricorso, lo stesso va accolto, sebbene in relazione al solo ottavo motivo.

9. Prima, tuttavia, di procedere allo scrutinio dei singoli motivi dell'esperita impugnazione, appare utile meglio chiarire quale sia la vicenda portata (nuovamente) all'esame di questa Corte, come emerge compiutamente dallo svolgimento dei singoli motivi di impugnazione, più che dalla narrativa in fatto che precede, nel ricorso, la loro illustrazione, piuttosto sintetica, ma comunque idonea ad assicurare il rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

9.1. L'Avv. _____ prestava patrocinio legale in favore di Giancarlo _____ in una controversia di lavoro intentata, nei confronti dello stesso, da Serenella _____ convivente "more uxorio" del convenuto, dalla relazione con il quale era nata Giulia _____ Deceduto in corso di causa il _____ lo _____ non dichiarava l'evento interruttivo, tanto che al predetto difensore – su istanza rivolta dalla _____ al giudice tutelare di Ravenna,



essendo l'unica erede del convenuto la figlia Gaia, all'epoca, però, ancora minorenni - veniva revocato il mandato defensionale.

Conclusasi la controversia ex art. 409 cod. proc. civ. con il rigetto della domanda della e la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, il revocato difensore proponeva istanza di distrazione delle stesse, respinta dall'adito giudicante, essendo lo ormai privo di mandato.

Per tale ragione, il predetto legale radicava altro giudizio nei confronti della in proprio e quale esercente la potestà genitoriale nei confronti della di lei figlia Gaia ancora minorenni, per conseguire la remunerazione della prestazione professionale svolta nei confronti del defunto Giancarlo. L'esito di tale giudizio consisteva non solo nella declaratoria del difetto di legittimazione passiva della alla quale venivano liquidate le spese di lite, poste a carico dell'attore ma anche nel riconoscimento allo stesso, nei soli confronti di Gaia (nella qualità di erede del padre Giancarlo), del credito per l'opera professionale in precedenza espletata in favore del di lei genitore.

9.2. Posto in esecuzione dalla tale titolo giudiziale, in relazione alla condanna alle spese giudiziali riconosciute in suo favore, lo oltre ad opporsi al precetto notificatogli, agiva ex art. 2900 cod. civ., dichiarando di surrogarsi a Gaia rimasta inerte nel far valere il credito per spese legali nascente dal giudizio ex art. 409 cod. proc. civ. in cui il legale aveva, inizialmente, svolto attività defensionale in favore di Giancarlo. Lo infatti, intendeva porre tale credito in compensazione con quello azionato in via esecutiva, nei suoi confronti, dalla



Ciò detto, l'esito della proposta opposizione consisteva, in prime cure, nel suo rigetto, decisione, tuttavia, dichiarata nulla in appello, con rimessione al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ., essendosi rilevata l'invalida costituzione del contraddittorio nei confronti della minore Gaia alla quale sarebbe stato necessario assicurare, in via preventiva, la nomina di un curatore speciale. Costei, infatti, era litisconsorte necessaria quanto alla domanda surrogatoria, ma in situazione di conflitto di interessi con la madre, convenuta dallo nel giudizio di opposizione a precetto.

Esperito ricorso per cassazione dallo contro tale decisione, sulla base di dieci motivi, questa Corte accoglieva il primo (dichiarando assorbiti i restanti), ritenendo che non sussistessero le condizioni per cui, alla declaratoria di nullità della sentenza del primo giudice da parte di quello di appello, dovesse conseguire la rimessione della causa allo stesso ex art. 354 cod. proc. civ., attesa la tassatività delle ipotesi contemplate da tale norma, nelle quali non rientra quella della mancata nomina di un curatore speciale per la risoluzione del conflitto di interessi tra le parti in causa.

Alla cassazione della sentenza, pertanto, seguiva il rinvio al giudice di appello, affinché decidesse nel merito dell'opposizione proposta dallo (e dell'esercizio, in via surrogatoria, del credito spettante a Gaia ciò che risulta avvenuto con la pronuncia qui impugnata).

10. Tanto premesso, dei nove motivi di ricorso proposti dallo è l'ultimo a presentare – in astratto – carattere pregiudiziale.

10.1. Con esso, infatti, il ricorrente torna ancora una volta contestare – come ha già fatto in ogni sede processuale a sua



disposizione – la legittimità della condotta del Giudice di pace, il quale, sebbene destinatario di un’istanza di ricusazione presentata dallo decideva su di essa, in violazione dell’art. 53, comma 1, cod. proc. civ., norma in base alla quale sulla ricusazione “decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace”.

10.1.1. Il motivo è inammissibile.

A prescindere, infatti, dalla circostanza – sulla quale insistono le controricorrenti – che la decisione adottata dal Giudice di pace risulta essere stata già oggetto di declaratoria di nullità, con rimessione della causa al primo giudice (sicché di tale pronuncia non potrebbe essere più dichiarata alcuna nullità), decisivo, nel senso dell’inammissibilità del presente motivo, è il seguente ulteriore rilievo. E cioè che risulta inammissibile, per difetto di interesse, “il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia ommesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.”, e ciò allorché “il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità” (così Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 2008, n. 27777, Rv. 605866-01). Tale evenienza è, appunto, quella che si sarebbe, in ipotesi, verificata nel caso di specie, perché l’eventuale vizio causato dall’incompatibilità del giudice invano ricusato, sebbene divenga motivo di nullità dell’attività spiegata dal giudice stesso e quindi di gravame della sentenza da lui emessa, non risulta inquadrabile in alcuno dei casi tassativi previsti dagli artt. 353-354 cod. proc. civ.



10.2. Possono, a questo punto, esaminarsi i primi tre motivi di ricorso.

Essi risultano suscettibili di scrutinio unitario perché censurano, da diversi angoli visuali, la "*ratio decidendi*" con cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto per l'esercizio dell'azione surrogatoria, ovvero l'inerzia del titolare del diritto (nella specie, Giulia Esito al quale la pronuncia in esame è pervenuta rilevando che in luogo della _____ all'epoca dei fatti minore di età, si sarebbe dovuta attivare la madre, Serenella _____ affinché il credito spettante alla prima entrasse nell'attivo ereditario; condotta, però, non esigibile dalla _____ perché ella era anche il soggetto tenuto a soddisfare quella pretesa creditoria.

10.2.1. I motivi sono inammissibili.

Quella appena indicata – e, come detto, censurata con i primi tre motivi di ricorso – non è, difatti, la sola "*ratio decidendi*" sulla quale si fonda la sentenza impugnata.

Il Tribunale forlivese ha motivato il rigetto dell'opposizione, e con essa dell'azione surrogatoria esercitata dallo _____ sul rilievo che il medesimo, in quanto terzo interessato, avrebbe potuto richiedere – ex art. 320, ultimo comma, cod. civ. – la nomina di un curatore speciale per la _____ argomentando, dunque, anche sotto questo profilo la carenza del requisito dell'inerzia del titolare del diritto, presupposto per l'esercizio dell'azione ex art. 2900 cod. civ.

Orbene, poiché questa seconda "*ratio decidendi*" – sebbene censurata con il quinto motivo di ricorso – è destinata a resistere (come si dirà nello scrutinare tale motivo) alla doglianza prospettata, i motivi primo, secondo e terzo divengono, per ciò solo, inammissibili. Va, infatti, dato seguito al principio secondo



cui, “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico”, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure “mosse ad una delle «*rationes decidendi*» rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01).

10.3. Il quarto motivo, invece, non è fondato.

10.3.1. Non trova, infatti, riscontro – nel testo della sentenza impugnata – l’affermazione del ricorrente secondo cui la pronuncia in esame avrebbe negato che la nomina del curatore potesse avvenire anche in sede stragiudiziale.

10.4. Il quinto motivo – che investe, come detto, l’ulteriore “*ratio decidendi*” della sentenza impugnata, ovvero quella secondo cui non vi sarebbe stata inerzia della presupposto per la surrogazione nel credito ad essa spettante, atteso che per superare la situazione di conflitto di interessi tra la stessa e la propria genitrice, il medesimo avrebbe potuto attivarsi per la nomina di un curatore speciale, essendo egli soggetto “interessato” ex art. 320, ultimo comma, cod. civ. – appare inammissibile, per difetto di specificità.

Il ricorrente, difatti, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 3, 24, 111 Cost., nonché degli artt.



6, 13, 47, 51-54 della Carta di Nizza, senza chiarire in che modo la sentenza impugnata violi (o applichi falsamente) tali norme, donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura", non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione", ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (ciò che nel caso di specie non risulta avvenuto), non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa" (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01).

10.5. I motivi sesto e settimo, che censurano la statuizione relativa alla disposta compensazione delle spese di lite, sono assorbiti dall'accoglimento dell'ottavo motivo (da pronunciare per le ragioni di cui si dirà appresso), atteso che alla cassazione della sentenza impugnata seguirà il rinvio al giudice "a quo" per la decisione nel merito e, con essa, per una nuova regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

10.6. L'ottavo motivo di ricorso è, infatti, fondato.

10.6.1. Il giudice del rinvio per vero, non si è pronunciato sulla domanda con cui lo ha chiesto di ripetere le spese di



lite corrisposte all'esito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace, la cui pronuncia è stata successivamente travolta, giacché annullata in appello, con compensazione, già allora disposta, delle spese di ogni stato a grado di giudizio (compensazione integrale poi confermata pure dal giudice del rinvio).

Sussiste, dunque, la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., evenienza, invero, ravvisata da questa Corte, "in relazione alla domanda di restituzione delle spese di lite corrisposte in virtù della decisione di primo grado", persino quando, "non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo" risulti presente nella motivazione l'affermazione "circa l'obbligo dell'appellato soccombente di rimborsare alla controparte le somme già percepite a titolo di spese giudiziali" (Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9263, Rv. 643847-01).

11. In conclusione, il ricorso va accolto solo quanto al suo ottavo motivo.

La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, rinviando al Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso primo, secondo, terzo, quinto e nono, rigetta il quarto motivo e dichiara assorbiti i motivi sesto e settimo, accogliendo, invece, l'ottavo.

Cassa, pertanto, in relazione la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della
Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 3
maggio 2023.

Il Presidente

Lina RUBINO

